



COMUNE DI ARBUS

REGOLAMENTO

PER LA FRUIZIONE DELLE AREE DI SOSTA CAMPER DEL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con delibera di C.C. n. _____ in data ___/___/2019

Sommario

Articolo 1. - Oggetto	3
Articolo 2. - Riferimenti normativi.....	3
Articolo 3. – Veicoli ammessi nell'area.....	3
Articolo 4. - Modalità di accesso all'area	3
Articolo 5. - Durata della sosta	3
Articolo 6. - Modalità di sosta.....	4
Articolo 7. - Utilizzo dei servizi idrici.....	4
Articolo 8. - Norme di comportamento.....	4
Articolo 9. - Tariffe.....	5
Articolo 10. - Utilizzo dei servizi di smaltimento.....	5
Articolo 11. - Sanzioni per scarico reflui.....	5
Articolo 12 - Sanzioni	5
Articolo 13. - Disposizioni finali	5
Articolo 14 - Provvedimenti attuativi	5
Articolo 15 - Pubblicità del regolamento	6
Articolo 16 - Rinvio dinamico	6
Articolo 17 - Entrata in vigore.....	6

Articolo 1. - Oggetto

Il presente regolamento disciplina la fruizione delle aree di sosta camper, comunque localizzate nel territorio comunale di Arbus individuate e istituite con delibera di giunta comunale.

La delibera di giunta che individua e istituisce le aree di sosta camper dovrà indicare anche il numero massimo delle piazzole per la sosta di ciascuna area.

Le aree di sosta camper sono inoltre, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 8 /2015:

1. aree di sosta di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti quelle destinate esclusivamente al parcheggio degli stessi mezzi per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive.

2. aree attrezzate per la sosta di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti quelle dotate di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario, atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli appositi impianti interni di detti veicoli e a consentire il soggiorno dei turisti.

Il presente regolamento disciplina, altresì, l'uso dei servizi idrici e l'uso dell'impianto igienico-sanitario di cui al precedente comma del presente articolo, quando presenti all'interno delle aree di sosta.

Articolo 2. - Riferimenti normativi

Il presente regolamento viene emanato con riferimento e nel rispetto dei seguenti testi normativi:

- Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni;
- Norme Tecniche di attuazione al PPR – L.R. Sardegna 25 Novembre 2004 n.8 e ss.mm.ii.
- Legge Regione Sardegna n.8 / 2015 e ss.mm.ii.
- D.lgs. 267/2000;
- Legge 689/1981;
- Legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 - Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio. Art. 23.

La modifica o l'abrogazione dei testi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento del presente regolamento, ai sensi e con le modalità della eventuale nuova normativa.

Articolo 3. – Veicoli ammessi nell'area

La sosta all'interno dell'area è permessa solo alle autocaravan definite dall'art. 54 lett. m) del D.lgs. 285/1992 e cioè: “veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente”.

NON sono permessi altri sistemi di campeggio (roulotte, tende e simili) e gli eventuali trasgressori saranno sanzionati ai sensi del successivo art. 13 e immediatamente allontanati.

Articolo 4. - Modalità di accesso all'area

Il numero massimo consentito di veicoli dovrà essere esposto all'ingresso dell'area e il personale incaricato della gestione ha l'obbligo di sorvegliare il rispetto di tale limite.

Coloro che accedono all'area e vi sostano, sono tenuti alla registrazione ed al pagamento delle eventuali tariffe, direttamente al personale incaricato dal gestore.

Articolo 5. - Durata della sosta

Ai sensi del disposto dell'art. 23 della legge regionale 8/2015, nelle aree individuate all'interno della fascia costiera (così come definita dalle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale), la sosta

di ogni singolo autocaravan è permessa per un massimo di 48 ore consecutive dal momento dell'insediamento; nelle aree individuate fuori dalla fascia costiera la durata della sosta è regolamentata dalle disposizioni del codice della strada.

La richiesta di sosta nell'area comporta l'accettazione e l'obbligo di rispettare il presente regolamento.

La violazione di tale termine comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa della somma da Euro 150,00 a Euro 300,00, e l'immediato allontanamento del trasgressore.

L'area è fruibile esclusivamente per fini turistico-ricettivi in conformità a quanto previsto dalla L.R. 22/1984 e non potrà essere utilizzata per esigenze di nomadi e/o girovaghi.

Articolo 6. - Modalità di sosta

La sosta delle autocaravan è consentita solo nelle apposite piazzole. I veicoli devono essere posizionati con le ruote anteriori rivolte verso la parte interna dell'area.

E' vietato occupare uno spazio eccedente il posteggio assegnato e la sosta è consentita solo nelle apposite piazzole delimitate, è vietato inoltre aprire o estendere tende o ombreggi di qualsiasi tipo anche se già in dotazione del veicolo.

E' vietato sostare lungo il passaggio delle aree di manovra, sostare all'esterno ed all'interno, in prossimità dell'accesso all'area o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli.

Il gestore dell'area di sosta è autorizzato ad intervenire per lo spostamento e/o rimozione dei mezzi parcheggiati in modo irregolare o inadeguato, senza alcun addebito per eventuali danni arrecati. Le spese di rimozione saranno a totale carico dell'utente e dovranno essere corrisposte dallo stesso prima di lasciare l'area di sosta.

Sono assolutamente vietate tutte le attività rumorose in contrasto con la quiete pubblica e privata dalle ore 20:00 alle ore 7:00-

Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia e del regolamento comunale sui rifiuti solidi urbani. La responsabilità della corretta gestione dei rifiuti è oltre che del produttore anche del gestore dell'area.

Articolo 7. - Utilizzo dei servizi idrici

E' permesso applicare all'apposita presa della colonnina a pagamento temporizzata, se presente all'interno dell'area, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né costituire pericolo per l'incolumità e la sicurezza. E' fatto divieto assoluto ad usare l'acqua per lavare il camper e per qualunque altro uso diverso da quello di carico d'acqua nel serbatoio del camper.

Articolo 8. - Norme di comportamento

E' assolutamente vietato all'interno dell'area, lo scavo di buche, l'accensione di fuochi, lo sradicamento dell'erba, il danneggiamento e l'abbattimento delle piante, l'arrampicamento sulle stesse, l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale, il gioco con palloni od oggetti da lancio, la circolazione di cani privi di guinzaglio e museruola, il lavaggio e lo stendimento dei panni fuori dalle vetture, l'utilizzo dell'acqua per scopi igienico-sanitari all'esterno del camper, il transito e la sosta di veicoli a motore diversi dalle autocaravan e di veicoli a trazione animale, tenere il motore acceso degli autocaravan in modo prolungato, nonché l'uso di gruppo elettrogeni.

Sono stabiliti inoltre gli ulteriori e seguenti divieti:

- Gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone. Si ricorda l'obbligo per gli accompagnatori di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere i loro bisogni;
- E' vietato lo scarico delle acque chiare e scure al di fuori degli appositi pozzetti e l'uso di detergenti contenenti formaldeide e fosfati.
- E' fatto obbligo, durante la marcia, di tenere chiusi gli scarichi e di accertare che non vi siano perdite di liquami.

Articolo 9. - Tariffe

L'utilizzo dell'area di sosta è a pagamento, secondo le relative tariffe approvate annualmente dal Comune di Arbus e che saranno apposte in modo chiaro e visibile all'ingresso.

L'utente è tenuto a tenere esposta in modo visibile sul cruscotto del proprio mezzo la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della sosta e l'ora di inizio della stessa.

Articolo 10. - Utilizzo dei servizi di smaltimento

L'impianto di smaltimento igienico-sanitario, se presente, di cui all'art. 378 del D.P.R. 495/1992, costituisce pertinenza dell'area di sosta.

Le autocaravan possono procedere allo scarico delle acque reflue nell'apposito impianto del camper service utilizzando l'apposita area con relativa colonnina a pagamento temporizzata.

I conducenti delle autocaravan sono obbligati a provvedere alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico-sanitario subito dopo l'uso.

E' severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido, che non sia quello indicato dall'art. 11, comma 1, del presente regolamento.

Articolo 11. - Sanzioni per scarico reflui

Ai sensi dell'art. 185, commi 4 e 5, del D.lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori dagli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario.

La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6 del D.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.

Articolo 12 - Sanzioni

La violazione anche di solo una delle precedenti condizioni può comportare, a discrezione della Direzione, l'immediato allontanamento dall'area di parcheggio del trasgressore, e la contestuale segnalazione ad organo di polizia giudiziaria, qualora dall'inosservanza sia derivato un danno materiale o fatto reato. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le leggi ed i regolamenti disciplinanti la materia. Fatte salve le competenze del Sindaco, l'applicazione delle leggi penali, civili ed amministrative e la previsione delle specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme di questo regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

Articolo 13. - Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Qualunque violazione al presente regolamento può comportare l'immediato allontanamento del trasgressore dall'area di sosta. L'ente gestore si riserva il diritto di non accettare la presenza di equipaggi che si siano resi responsabili di trasgressioni e/o violazioni al presente regolamento nell'anno precedente.

Articolo 14 - Provvedimenti attuativi

Compete alla Giunta comunale l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 15 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune.

Articolo 16 - Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Articolo 17 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di Consiglio comunale di approvazione.